COMUNE DI MIRA
(VENEZIA)
07 DIC. 2021
Prot. N. 58411
Cat. 4 Cl. 2 Fasc.

ANCREL ©

COMUNE DI MIRA

CITTTÀ METROPOLITANA VENEZIA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022/2024

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI MIRA

Verbale n. 113 del 02.12.2021

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/08/2021, relativa alla presentazione del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024 ;

- Vista la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024", approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 232 del 22 novembre 2021, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale avvenuta nella seduta del 29/11/2021, e trasmessa a questo collegio con nota del 26/11/2021, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 30/11/2021 relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Mira per gli anni 2022-2024;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il*

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *"lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative"*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D. Lgs.267/2000, indica:
   - al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione*";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno*";

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D. Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 al

punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *"tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni"*;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
    - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
    - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024;

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate dal Consiglio comunale;

In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, giacché la medesima sezione analizza:

1) **lo scenario nazionale ed internazionale** e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;
2) **lo scenario regionale** accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale;
3) **lo scenario locale,** inteso come descrizione del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'Ente,

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;

d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018, ed allegato e parte integrante al Documento Unico di Programmazione.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, *è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione*

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è *allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione*

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D. Lgs. 75/2017, per il periodo 2022-2024, è contenuto nel D.U.P. ed è in corso di adozione da parte della Giunta Comunale, previa asseverazione di questo collegio;

e) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere;

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 240 del 30/11/2021;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 contenga nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e che le previsioni in

esso contenute risultino attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di approvazione;

Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

- **L'organo di revisione**
- **BOGONI Marco**_____
- **GIACOMUZZI Luigi**_____
- **FALCONI Daniela**_____